

## **ALLEGATO B**

PAGINA BIANCA

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### **Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165**

#### **Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

*Publicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.*

#### **Art. 7. Gestione delle risorse umane.**

*(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)*

1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della *legge 11 agosto 1991, n. 266*.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
  - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o

con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'*articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2004, n. 191*, è soppresso <sup>(12)</sup>.

*6-bis.* Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione <sup>(13)</sup>.

*6-ter.* I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, si adeguano ai principi di cui al comma 6 <sup>(14)</sup>.

*6-quater.* Le disposizioni di cui ai commi 6, *6-bis* e *6-ter* non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'*articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144* <sup>(15) (16)</sup>.

---

(12) *L'originario comma 6 era stato sostituito con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. Infine, il citato comma 6 è stato ulteriormente modificato dal comma 76 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e così sostituito dall'art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.*

(13) *L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter. Con Comunicato 28 novembre 2006 (Gazz. Uff. 28 novembre 2006, n. 277) e con Comunicato 11 novembre 2008 (Gazz. Uff. 11 novembre 2008, n. 264) il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ha reso noto di aver pubblicato sul proprio sito internet l'avviso concernente l'aggiornamento e la disciplina della procedura comparativa prevista dal presente comma.*

(14) *L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, 6-bis e 6-ter dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter.*

(15) *Comma aggiunto dal comma 77 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.*

(16) *In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 1, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.*

---

**53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.**

(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'*art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993*, convertito dalla *legge n. 448 del 1993*, poi dall'*art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995*, convertito con modificazioni dalla *legge n. 437 del 1995*, e, infine, dall'*art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998*, nonché dall'*art. 16 del D.Lgs n. 387 del 1998*)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3*, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'*articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117* e dall'*articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662*. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, all'*articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498*, all'*articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412*, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina <sup>(181)</sup>.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni <sup>(182)</sup>.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati <sup>(183)</sup>.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 <sup>(184)</sup>.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente <sup>(185)</sup>.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei

dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione <sup>(186)</sup>.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti <sup>(187)</sup>.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti <sup>(188)</sup>.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'*articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 1997, n. 140*, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze <sup>(189)</sup>.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici <sup>(190)</sup>.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi <sup>(191)</sup>.

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11 <sup>(192)</sup>.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'*articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare

semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza<sup>(193)</sup>.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi<sup>(194) (195)</sup>.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'*articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato<sup>(196)</sup>.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti<sup>(197)</sup>.

---

(181) *Comma prima rettificato con Comunicato 16 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 16 ottobre 2001, n. 241) e successivamente così modificato dall'art. 3, comma 8, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145.*

(182) *Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 52, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*

(183) *Vedi, anche, il comma 67 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.*



- (184) *Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 42 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (185) *Comma così modificato dalla lettera b) del comma 42 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (186) *Lettera aggiunta dall'art. 7-novies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.*
- (187) *Comma così modificato dalla lettera c) del comma 42 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (188) *Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 42 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (189) *Comma così modificato dalla lettera c) del comma 42 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (190) *Comma così sostituito dalla lettera e) del comma 42 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (191) *Comma così modificato dalla lettera f) del comma 42 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (192) *Comma così modificato dalla lettera g) del comma 42 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (193) *Comma così modificato prima dall'art. 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, poi dal comma 4 dell'art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e infine dalle lettere h) ed i) del comma 42 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.*
- (194) *Comma così modificato dall'art. 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.*
- (195) *In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli articoli 1 e 8, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.*
- (196) *Comma aggiunto dall'art. 47, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 52, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.*
- (197) *Comma aggiunto dalla lettera l) del comma 42 dell'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190. Sui limiti di applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi il comma 43 dello stesso articolo 1.*

**Legge 23 dicembre 1996 n. 662****Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.**

*Publicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.*

**Art. 123.** Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29*, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento è effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.

**Art. 124.** Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 123 le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo o svolge altra forma di collaborazione autorizzata, nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale<sup>(70)</sup>.

*(70) Comma così modificato dall'art. 8, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145.*

**Art. 125.** Il limite di cui al comma 123 è aggiornato, ogni due anni, con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.

**Art. 126.** I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge<sup>(71)</sup>.

*(71) Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486.*

---

**Art. 127.** Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica <sup>(72)</sup>.

---

*(72) Comma così modificato dal comma 54 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.*

---

**Art. 128.** L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123 a 131 è curata dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza.

---

**Art. 129.** È abrogato l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .

---

**Art. 130.** I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi, previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della professionalità acquisita.

---

**Art. 131.** Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre 1996 non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, in materia di anagrafe delle prestazioni, è fatto divieto di conferire nuovi incarichi.

---

**Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica****Circolare n. 198/01 31 maggio 2001**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, ROMA;  
A tutti i Ministeri, ROMA;  
Al Consiglio di Stato, Segretariato Generale, ROMA;  
Alla Corte dei Conti, Segretariato Generale, ROMA;  
All'Avvocatura Generale dello Stato, Segretariato Generale, ROMA;  
Alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato (Tramite i Ministeri vigilanti);  
Ai Prefetti, LORO SEDI;  
A tutte le Regioni, LORO SEDI;  
All'U.P.I., ROMA,  
All'A.N.C.I., ROMA;  
All'U.N.C.E.M. ROMA; Alle Province, LORO SEDI;  
Ai Comuni, LORO SEDI;  
Alle Comunità Montane, LORO SEDI (tramite l'U.N.C.E.M.);  
Agli Enti pubblici non economici (Tramite i Ministeri Vigilanti);  
Agli Enti di ricerca (Tramite i Ministeri Vigilanti);  
Alle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale (Tramite le Regioni);  
Alle Università, LORO SEDI;  
Alle Istituzioni Scolastiche (Tramite i Provvedimenti agli Studi);  
Alle Autorità di Coordinamento a Vigilanza, LORO SEDI;  
All'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ROMA.

OGGETTO: Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti. Adempimenti da eseguire entro il 30 giugno 2001 (art. 53 D.Lgs. 165/2001).

Il 30 giugno p.v. scade il termine per quattro importanti adempimenti a cui sono tenute le amministrazioni pubbliche che autorizzano o conferiscono incarichi ai propri dipendenti o a soggetti esterni alla pubblica amministrazione: esse, infatti, sono obbligate a trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Anagrafe delle prestazioni gestita dal Dipartimento della funzione pubblica, una serie di dati relativi a tali incarichi. Si tratta di adempimenti già previsti dall'art. 58 del D.Lgs. 29/93 (occorre ora fare riferimento all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 che ha sostituito, senza variazioni, la normativa citata).

Al fine di rendere più agevole la raccolta dei dati, attribuire un grado di qualità più elevato alle informazioni raccolte e garantire una maggiore semplicità di gestione dei dati anche da parte delle amministrazioni, il Dipartimento ha realizzato un nuovo programma informatico che risiede su un apposito sito internet.

Le novità rispetto al passato consistono in: modalità di trasmissione, esclusivamente per via telematica; una formulazione semplificata del questionario da compilare per ciascun incarico; utilizzo delle medesime modalità di trasmissione anche per gli incarichi di consulenza a soggetti esterni alla P.A.; possibilità di inserire on-line ogni successiva variazione relativa al medesimo incarico (dilazione dei tempi, incrementi dei compensi, proroghe, ecc...); possibilità da parte delle amministrazioni 'soprattutto quelle grandi' di una gestione decentrata degli adempimenti (ogni amministrazione può individuare più di un referente, sotto la direzione del responsabile del procedimento, per l'immissione dei dati in relazione alla dislocazione organizzativa o territoriale); possibilità di una rapida individuazione di eventuali duplicazioni, omissioni ed anomalie ai fini di una correzione efficace e tempestiva; gestione (inserimento dati ed eventuali variazioni occorrenti)

anche dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati durante l'anno corrente: il sito internet diventa perciò il registro on-line degli incarichi.

L'indirizzo del sito internet è: [www.anagrafeprestazioni.it](http://www.anagrafeprestazioni.it). Esso è peraltro, raggiungibile mediante un collegamento dal sito internet del Dipartimento (<http://www.funzionepubblica.it/>).

L'accesso per le operazioni di immissione, registrazione e trasmissione dei dati sarà possibile dopo la registrazione dell'amministrazione, mediante la compilazione del modulo presente sullo stesso sito. Dell'avvenuta registrazione occorrerà dare immediata comunicazione al Dipartimento mediante comunicazione scritta o fax. Tutto questo in attesa di transitare verso sistemi più evoluti di identificazione.

I suddetti miglioramenti renderanno da un lato meno gravosi gli adempimenti per le amministrazioni e dall'altro renderanno più completa e uniforme la raccolta dei dati, permettendo anche di limitare l'errore di rilevazione, di imputazione, di risposta parziale e di elaborazione.

Si coglie l'occasione per sottolineare, ancora una volta, che il nuovo sistema consente una gestione semplificata, on-line, dei dati relativi agli incarichi: ogni incarico con le relative variazioni può essere immediatamente registrato, evitando di attendere le scadenze prescritte.

Restano quindi invariati i quattro adempimenti previsti, il ruolo dei servizi ispettivi e le sanzioni, le esclusioni oggettive e soggettive, già illustrati con la circolare n. 5/98, mentre variano le procedure di trasmissione.

Si ritiene necessario fornire a questo fine solo qualche chiarimento in merito ai dati da comunicare concernenti gli incarichi ai consulenti e a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. L'ultima parte del comma 14 dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001 (ex art. 58 D.Lgs. 29/93) infatti, prevede che tutte le amministrazioni inviino al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza. Tale comunicazione va effettuata con le medesime modalità previste per gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici; il sito internet contiene un'apposita "sezione consulenti".

I dati ivi richiesti concernono essenzialmente: i dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico di consulenza (nome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA, sede legale o amministrativa, forma giuridica); oggetto dell'incarico (modalità di acquisizione, codice di attività economica, tipo di rapporto); durata dell'incarico (data affidamento, data inizio e data fine lavori) importo effettivo e/o previsto e/o presunto dei compensi.

Questo adempimento è correlato alla disposizione del comma 127, dell'articolo 1 della legge n. 662/1996, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per semplificare le procedure, razionalizzare ed uniformare la raccolta dei dati ai fini di una migliore qualità degli stessi, tutte le comunicazioni di cui ai precedenti punti devono essere effettuate per via telematica, mediante i moduli di acquisizione dati contenuto nel sito internet.

Le amministrazioni pubbliche che non sono collegate telematicamente, potranno fare temporaneo ricorso ' restando responsabili di ogni operazione ' alla disponibilità del collegamento internet presso altre amministrazioni, privati o esercizi pubblici o commerciali.

Per esigenze di elaborazione e di gestione uniforme della banca dati è da ritenersi esclusa ogni altra modalità per raccogliere e trasmettere le comunicazioni.

Per garantire una corretta trasmissione delle informazioni le amministrazioni sono tenute a comunicare i dati di propria competenza tramite il responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'articolo 2 della legge n.241/1990. Quest'ultimo, una volta registratosi sul sito mediante l'apposito modulo, resta il solo responsabile della trasmissione dei dati anche qualora, all'interno delle amministrazione, questi dovessero essere raccolti da più soggetti.

Il Ministro

**Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica****Circolare n. 10/98 16 dicembre 1998**

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, ROMA;

Al Consiglio di Stato, Segretariato Generale, ROMA;

Alla Corte dei Conti, Segretariato Generale, ROMA;

All'Avvocatura Generale dello Stato, Segretariato Generale, ROMA;

A tutti i Ministeri:

- Gabinetto,

- Direz. Gen. AA.GG. e Personale,

LORO SEDI;

Alle Aziende ed Amministrazioni autonome dello Stato, LORO SEDI;

A tutti gli Enti pubblici non economici, LORO SEDI;

A tutte le Regioni, LORO SEDI;

A tutte le Province, LORO SEDI;

A tutti i Comuni, LORO SEDI;

Alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, ROMA;

All' A.R.A.N., ROMA;

e. p. c.

Alla Presidenza della Repubblica, Segretariato Generale, ROMA;

Ai Commissari di Governo presso le Regioni e Province autonome, LORO SEDI;

All'A.N.C.I., ROMA;

All'U.P.I., ROMA;

All'U.N.C.E.M., ROMA.

OGGETTO: Lavoro pubblico. Articoli 52, comma 3, e 58 del D.Lgs. 29/1993 come modificato dal D.Lgs. 387/1998

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 387 del 4 novembre u.s. si è conclusa l'operazione di modifica e integrazione del D.Lgs. 29 del 1993. E' utile in questa fase fornire alcuni chiarimenti, anche in risposta a quesiti nel frattempo pervenuti da parte di amministrazioni pubbliche.

1. L'articolo 58, riguardante il regime delle incompatibilità e il cumulo di impieghi e incarichi, prevede una serie di obblighi e di adempimenti che riguardano tutti gli incarichi retribuiti ad eccezione di taluni, esclusi in quanto non ritenuti in senso stretto retribuiti. Si tratta di quelli relativi alle attività elencate dalle lettere da a) a f) del comma 6, per le quali non si applica quanto disposto dai successivi commi da 7 a 13.

Ne deriva che ai fini degli adempimenti richiamati in questi ultimi commi, riferiti sia al dipendenti sia alle amministrazioni pubbliche, le attività elencate al comma 6 non sono considerabili quali incarichi retribuiti.

Questa premessa è utile per chiarire che la disciplina del nuovo articolo 58 è inapplicabile nei casi espressamente descritti, che pertanto saranno trattati senza ricorrere ad autorizzazioni particolari.

In sostanza, se un'attività è catalogabile tra quelle in argomento il dipendente potrà effettuarla senza dover chiedere l'autorizzazione prevista per qualsiasi altra attività lavorativa occasionale da cui derivi un compenso.

E' evidente che restano comunque fermi gli obblighi derivanti dal contratto e quindi la necessità di giustificare l'eventuale assenza dal lavoro mediante gli usuali istituti contrattuali.

Ciò premesso, occorre soffermarsi brevemente sull'attività considerata alla lettera c) (partecipazione a seminari e convegni). Numerose richieste di chiarimenti riguardano la individuazione dei confini tra questo tipo di attività e quelle didattiche o di docenza in senso lato, le quali sono invece soggette ad autorizzazione e ai restanti adempimenti.

Dalla esclusione o meno di una determinata partecipazione dal novero di quelle contemplate dalla lettera c) derivano conseguenze molto differenti per cui è opportuno valutare attentamente le singole fattispecie, posto che una casistica assoluta è evidentemente impossibile da definire. Un criterio distintivo suggerito è quello di valutare se l'evento pubblico a cui il dipendente partecipa si configuri per la prevalenza dell'aspetto didattico e formativo (che implica l'autorizzazione) rispetto a quello divulgativo, di confronto e di dibattito. Al di là del nomen iuris, quindi, è determinante lo scopo specifico e primario che l'evento vuole raggiungere.

2. L'integrazione all' articolo 52, comma 3, del D.Lgs. 29/1993, contenuta nell'ultimo correttivo del D.Lgs. 80 (n. 387) richiede alcune precisazioni dirette ad evitare, nel rispetto dell'autonomia decisionale degli enti interessati, letture non conformi allo spirito della norma. Questa è diretta a ricondurre l'individuazione delle risorse per la contrattazione collettiva a decisioni autonome dell'ente e al contempo ad assicurare il rispetto delle compatibilità di bilancio. L'intero articolo 52, d'altra parte, si riferisce alle disponibilità da destinare alla contrattazione, nell'intento di tenere sotto controllo la fase del reperimento delle risorse che costituiscono il tetto da rispettare per la successiva contrattazione.

La dizione adottata ("autorizzazione di spesa...") potrebbe alimentare l'equivoco che l'organo che approva il bilancio debba approvare anche la spesa certificata a valle della contrattazione. In base anche al parere dell'Osservatorio permanente sull'applicazione della legge 127/1997, si precisa che la norma si riferisce, così come l'intero articolo, all'approvazione degli stanziamenti da destinare ai rinnovi, che deve avvenire, ove necessario, in sede di bilancio annuale o con le stesse modalità in caso di variazioni della spesa preventivata, con evidenziazione degli specifici mezzi di copertura.

La nuova disposizione vuole quindi evitare che le risorse per la contrattazione restino indistinte e quindi non esattamente valutabili.

Diversa è la questione dell'autorizzazione di spesa a valle della contrattazione integrativa, che resta disciplinata dalle ordinarie regole contabili degli enti e dalle disposizioni sul controllo della compatibilità dei costi contenute nello stesso D.Lgs. 29 (art. 52, commi 4 e ss.). Letture diverse della norma si porrebbero in contrasto con l'interpretazione sistematica dell'intero provvedimento, e in particolare con il sistema di ripartizione delle competenze tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e quelle gestionali.

Il Ministro